

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.4 Gli organi sociali

4.4.1 I soci e l'assemblea

In considerazione del particolare scopo per il quale le Società di mutuo soccorso vengono costituite, appare chiaro che possono essere soci soltanto le persone fisiche. Il loro numero, non sussistendo per legge alcun limite quantitativo, è potenzialmente illimitato.

Tuttavia è possibile ipotizzare l'ammissione anche delle persone giuridiche, pubbliche e private in qualità di soci onorari che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società. Tale categoria di soci non ha diritto di voto nelle assemblee sociali, né ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla Società.

I soci ordinari al contrario rappresentano tutti quei soggetti persone fisiche che, aderendo alla Mutua, ottengono i vantaggi connessi con lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale. Tale categoria di soci può essere suddivisa ulteriormente in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

L'ammissione dei soci all'interno di tali organizzazioni avviene in base al principio della porta aperta per il quale è ordinariamente prevista la possibilità di ammissione a socio per chiunque posseda i requisiti indicati nell'atto costitutivo o Statuto.

Tale ammissione è però subordinata alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Consiglio di amministrazione, contenente l'impegno a versare la quota di adesione, i contributi e gli apporti idonei al conseguimento degli scopi sociali, e alla successiva delibera di accoglimento della domanda medesima da parte del Consiglio di Amministrazione, una volta verificata l'esistenza dei requisiti richiesti per essere socio.

In base alle previsioni statutarie i soci sono tenuti:

- a) a rispettare lo Statuto della società ed i regolamenti interni ;
- b) ad osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ;
- c) a versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, così come determinati dal regolamento o dal Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde per recesso, ovvero per l'uscita volontaria dalla società a seguito di dimissioni, per esclusione o per morte. Riguardo alle condizioni di ammissibilità del recesso previste dallo statuto occorre precisare che l'assenza delle stesse può generare l'opposizione degli amministratori al recesso medesimo.

Contrariamente all'ipotesi del recesso, l'esclusione del socio pone in essere lo scioglimento del rapporto associativo relativamente al singolo socio, a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. Non essendo prevista né disciplinata dalla legge tale procedura è sempre conseguente ad una espressione della volontà della Società Mutua. Generalmente l'atto costitutivo attribuisce tale facoltà al Consiglio di Amministrazione che può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi :

- a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello Statuto o del regolamento ;
- b) inosservanza delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali ;
- c) morosità nel pagamento delle quote associative o dei contributi sociali ;
- d) svolgimento di un'attività lavorativa del socio contrastante con gli interessi della Mutua e con quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento ;
- e) comportamenti dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento ;
- f) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della Società.

Analogamente a quanto avviene all'interno della compagine

sociale delle società cooperative, anche nelle Società di Mutuo Soccorso ogni socio ha diritto nell'assemblea ad un solo voto a prescindere dal valore della sua partecipazione in base al principio di uguaglianza *"una testa un voto"*.

Peraltro l'art. 6 della legge 3818/1886 prevede per i soci la possibilità, qualora vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci nell'esercizio delle loro funzioni, di denunciare tali fatti al Tribunale civile. Per poter esercitare tale facoltà occorre che il numero dei soci sia non inferiore ad 1/20 del totale degli iscritti alla società di mutuo soccorso. Secondo la dottrina più autorevole tale disposizione deve ritenersi successivamente abrogata dalla norma (art. 15, comma 7, L. 59/92) che, prevedendo il controllo amministrativo per tali enti, ha reso incompatibile il ricorso alla analoga norma contenuta nell'art. 2409 del C.C.. A tale proposito si è argomentato che, così come per le società cooperative, anche per le Società di Mutuo Soccorso non è ammissibile il controllo giudiziario in quanto concorrente con quello esercitato dalla pubblica amministrazione (Ministero del Lavoro). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Trib. Roma, 2 marzo 1957) sostenendo che le *"Società di Mutuo Soccorso vanno qualificate come Mutue assicuratrici, e sono quindi disciplinate dalle regole poste per le società cooperative, ed è inammissibile per esse la duplicità del controllo giudiziario e governativo"*. La sentenza appena citata parte dal presupposto che le Società di Mutuo Soccorso, devono essere qualificate alla stregua di Mutue assicuratrici, categoria per la quale la normativa civilistica e le leggi speciali dettano una apposita ed autonoma disciplina unitamente ad un articolato sistema di controlli. Tenuto conto di quanto appena considerato, è necessario osservare che, pur essendovi una esplicita previsione legislativa che estende la vigilanza del Ministero del Lavoro alle Società di Mutuo Soccorso, tale norma sul piano pratico è rimasta fino ad ora inattuata. Ne consegue che di fatto non si realizza una

duplicità di controlli, amministrativo e giudiziario, in capo al medesimo ente. Così, si ritiene di non poter ancora escludere a priori la possibilità per i soci delle Mutue di ricorrere nel caso si riscontrassero gravi irregolarità nella gestione, alla norma contenuta nell'art. 6 della legge 3818/1886.

L'assemblea dei soci rappresenta l'organo deliberante della Mutua alla quale viene generalmente affidato dallo Statuto il compito di :

- a) approvare il bilancio o rendiconto annuale, la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella dei Sindaci ;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed eventualmente il Collegio dei Proviviri ;
- c) approvare i regolamenti interni ;
- d) modificare la quota di iscrizione e dei contributi sociali ;
- e) determinare il compenso eventualmente dovuto agli Amministratori e Sindaci ;
- f) deliberare sugli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dallo Statuto o dalla legge e sulle proposte sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Di norma tale organo si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto nonché tutte le volte in cui viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o ne venga fatta richiesta dal Collegio sindacale o da almeno 1/20 dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto o sulla nomina e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Mutua.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con il rispetto delle formalità previste nello Statuto. La convocazione è fatta di norma con apposito avviso di convocazione contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dove si terrà la riunione. L'avviso dovrà contenere inoltre l'ordine del giorno nel quale saranno indicati gli argomenti da

trattare.

Per la costituzione e la validità delle Assemblee valgono i quorum e le maggioranze previste nell'atto costitutivo.

In genere e salvo che lo Statuto non disponga diversamente, l'assemblea è costituita regolarmente in prima convocazione con la metà più uno dei soci. Se questi ultimi non raggiungono il quorum previsto dallo Statuto, l'assemblea si deve riunire in seconda convocazione, alla data e nell'ora stabilite nell'avviso di convocazione.

Tutte le deliberazioni delle assemblee devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I soci possono inoltre farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci, osservando le modalità specificate nello Statuto.

Nelle società di mutuo soccorso con base sociale molto numerosa (generalmente con almeno 300 soci o più sezioni soci) e diffuse in un'area geografica estesa, possono essere tenute assemblee separate, se lo Statuto lo prevede. Nelle assemblee separate si delibera sui medesimi argomenti che vengono posti all'ordine del giorno nella assemblea generale e si nominano i delegati che rappresenteranno i soci della assemblea separata in quella generale. In tale sede i delegati saranno tenuti a rappresentare la volontà dei soci come risultante dalla votazione avvenuta nell'assemblea separata.